



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 286 del Registro generale

COPIA

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA**

**Ufficio
del 02-10-2020 N.174**

Oggetto: NULLA OSTA AL VINCOLO PAESAGGISTICO LAVORI DI DE=
MOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE
CON ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E COSTRUZIONE
LOCALE INTERRATO DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA FOR=

*VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E
DEI SERVIZI*

*Visto il Decreto Sindacale n.2/2019 di assegnazione delle Responsabilità e dei Servizi
Comunali*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza presentata dalla Signora FORTINI PATRIZIA al Comune di Micigliano, relativa ai lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN VIA VENETO N.12 CON ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E COSTRUZIONE LOCALE INTERRATO - CENSITO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI MICIGLIANO AL FOGLIO N.12 MAPPALI N.273-274-275 - ai sensi dell'art. 146 del D. L.gs 42 del 22.01.2004, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e ricadente in:

- immobili e aree di notevole interesse pubblico: art.136 lettera D - vincoli dichiarativi - beni d'insieme DM 15/07/1964 - 22.05.1985;
- Aree tutelate per legge: art.142 comma 1 lettera M) vincoli ricognitivi di legge: aree di interesse archeologico;
- immobili e aree tipizzati individuati dal PTPR articoli 143-156 - vincoli ricognitivi di piano paesistico: insediamenti urbani storici e territori contermini;

VISTO il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ed in particolare l’art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all’art. 134;

VISTO l'art. 82 del D. P. R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95 con le quali sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionali n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, e successive mm. e ii., aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA LA Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTO il comma 6 bis (comma aggiunto dall'art. 94 della L.R. n° 2 del 06.02.2003) dell'art. 1 della L.R. 59/95, il quale stabilisce che, qualora i comuni siano privi di commissione edilizia “i relativi pareri di cui ai commi 5 e 6 – della legge 59/95 - sono richiesti dal competente organo comunale ad un tecnico avente i requisiti previsti dal comma 5.”

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 22/6/2012 che ha modificato ed integrato la Legge regionale n. 59/95;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017 n.31 - Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. L.gs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D. P. C. M. del 12.12.2005, della L. R. 13/82 e del D.P.R. 13/02/2007 n. 31;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha provveduto alla redazione dell'istruttoria a mezzo del tecnico specializzato in materia e quindi all'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, con cui è stato espresso parere favorevole istruttorio all'esecuzione delle opere con la prescrizione dell'acquisizione preventiva del parere della Soprintenza Archeologica;

VISTA la Delibera di Consiglio Regionale Lazio n. 5 del 2 Agosto 2019 con cui si approva il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

CHE con nota prot.1712 del 04.09.2019 il Comune di Micigliano ha trasmesso l'istruttoria del tecnico esperto e la documentazione relativa alla pratica di cui trattasi al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza per i Beni Archeologici e Architettonici per le Province di Rieti e Frosinone e contemporaneamente, con nota prot.1713/2019 ha richiesto alla Signora Fortini l'integrazione della pratica relativamente la trasmissione di relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CHE in data 25.03.2020, tramite il suo tecnico, la signora Fortini ha trasmesso al protocollo comunale la relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico inerente la pratica di cui trattasi, trasmessa a sua volta dal Comune di Micigliano alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti ed al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza per i Beni Archeologici ed Architettonici per le Province di Rieti e Frosinone, con nota prot. 784 del 04.04.2020;

CONSIDERATO che in data 29.04.2020 al numero di protocollo comunale 996 è stato acquisito, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza, il Parere di merito archeologico a seguito di produzione di relazione di inquadramento storico-archeologico relativo alla pratica in oggetto;

CHE in data 05.05.2020, con nota prot.1042 il Comune di Micigliano ha trasmesso al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza per i Beni Archeologici ed Architettonici per le Province di Rieti e Frosinone, il parere di merito archeologico prot.996/2020 per i provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che sono trascorsi più di 30 giorni dalla data di ricezione della pratica di cui trattasi al Soprintendente senza che sia intervenuto il parere vincolante del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;

RILEVATO che “NON SUSSISTONO IN MERITO AL PROGETTO IN QUESTIONE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39”;

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004 viene adottato il presente provvedimento di nulla osta paesaggistico inerentemente i lavori di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN VIA VENETO N.12 CON ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E COSTRUZIONE LOCALE INTERRATO - CENSITO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI MICIGLIANO AL FOGLIO N.12 MAPPALI N.273-274-275, *come esplicitato nell'allegata relazione tecnica ed elaborato grafico*;

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

*IL TECNICO ESPERTO
IN MATERIA PAESAGGISTICO
AMBIENTALE
DI SUPPORTO AL R.U.P.
Arch. Alessandro Paolucci*

Allegati:

- Istruttoria del Tecnico esperto in materia paesaggistica Arch. Paolucci Alessandro;*
- Parere di merito archeologico a seguito di produzione di relazione di inquadramento storico-archeologico relativo alla pratica in oggetto.*

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 08-10-2020

F.to

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 08-10-2020 al 23-10-2020.

438

Micigliano, li 24-10-2020

*Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana*